



CITTÀ di NOALE
Città Metropolitana di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

**RICOGNIZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO
TRIBUTARIO E TARIFFARIO DELL'ENTE**

Stralcio disciplina Canone Unico patrimoniale

Con Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 22.12.2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale che, a far data dal 01/01/2021, risulta sostitutivo dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap.

1. Presupposto del canone unico

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Noale compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Noale, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute dall'autorizzazione emessa dall'Ente che ha competenza sul tratto stradale su cui le esposizioni si affacciano.

4. Devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'Ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento del Comune di Noale, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento Plateatici, nonché al vigente piano di individuazione.

3. Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al punto 4, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di

messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

4. Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

5. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Noale.
2. In caso di gestione diretta, la Giunta comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006.
3. Il Comune di Noale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del regolamento sul canone unico da parte del concessionario.

6. Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il Comune di Noale, alla data del 31 dicembre 2019, risultava avere una popolazione residente di 16.166 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile. Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è di 16.126 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

7. Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1

comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, all'importo minimo stabilito pari ad euro 0,08.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, all'importo stabilito con idoneo provvedimento amministrativo.

11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

12. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

8. Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base della documentazione tecnica approvata da parte dell'Ente. Alle tariffe di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in quattro zone (categorie) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base della documentazione tecnica approvata da parte dell'Ente. Alle tariffe di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici			
Categoria	Zona	Definizione spazio/area pubblica	Denominazione
1^	Centro	Via	Alcide de Gasperi (escluse case comunali)
		Piazza	Castello
		Viale	degli Spalti
		Contrada	del Gatto
		Piazzetta	del Grano
		Via	della Bova
		Contrada	della Ca' matta
		Contrada	della Sorgata
		Viale	delle Rimembranze
		Contrada	Dirondella
		Via	Felice Polanzani (fino ai numeri 13 e 58)
		Via	Giovan Battista Rossi (fino incrocio Via La Fonda)
		Via	Guecello Tempesta (fino al civico 40 e prima del distributore)
		Calle	Paolo Bertoncello

		Via	Pra' della Ziralda (fino ai numeri 2 e 3)
		Largo	San Giorgio
		Via	Ubaldo Bregolini
		Piazza	Venti settembre
2^	Centro abitato Capoluogo	Via	Adige
		Via	Alcide de Gasperi (solo case comunali)
		Via	Aldo Moro
		Via	Andrea Palladio
		Via	Andrea Mantegna
		Via	Antonio Adami
		Via	Antonio Canova
		Via	Antonio Fogazzaro
		Via	Antonio Gramsci
		Via	Antonio Meucci
		Via	Antonio Pacinotti
		Via	Antonio Vivaldi
		Via	Arta Terme
		Via	Artiglieri d'Italia
		Via	Asiago
		Via	Aurelio de Pol
		Via	Bacchiglione
		Via	Benedetto Marcello
		Via	Bernardo Mondini
		Vicolo	Bernardo Mondini
		Via	Bersaglieri d'Italia
		Via	Borgo dell'oasi
		Via	Bosco dell'orco (come da tavola centri abitati escluso il lato nord della via a partire da via Valsugana e fino alla svolta per raggiungimento con la ferrovia ad est)
		Via	Brenta
		Via	Camillo Benso Cavour
		Via	Carabinieri d'Italia
		Via	Carlo Goldoni
		Via	Cavalieri di Vittorio Veneto
		Via	Cellina
		Via	Cima da Conegliano
		Via	Coppadoro
		Via	degli Ancilotti
		Strada	degli Ongari (come da tavola centri abitati in direzione Moniego da dopo il passaggio a livello, solamente sul lato ovest della strada, fino all'intersezione con via de Pol)
Via	degli Ontani		
Via	dei Battuti		
Via	dei Novale		
Viale	dei Tigli		
Via	del Branco		
Vicolo	del Palio		

Via	del Ponte Casino
Via	del Tezzon
Piazzale	della Bastia
Via	della Cerva (come da tavola centri abitati tutta la via)
Via	della Fonda
Strada	della Valsugana (solamente lato est fino all'intersezione con Via Bosco dell'Orco)
Via	della Vernice (come da tavola centri abitati fino ai numeri 20 e 25)
Via	Edison
Via	Egisto Lancerotto
Vicolo	Egisto Lancerotto
Via	Emilia
Via	Evangelista Torricelli
Via	Felice Polanzani (dopo i numeri 13 e 58)
Via	Francesco Cilea
Via	Francesco Ferrara (come da tavola centri abitati da via dei Novali fino all'intersezione con la stradina bianca che riporta in via Ponte Casino, solo lato ovest)
Via	Francesco Petrarca
Via	Francesco Scipione Fapanni
Via	Franzoia
Via	Friuli
Via	Galileo Galilei
Vicolo	Galleria della Rocca
Via	Giacomo Matteotti
Via	Gianbattista Tiepolo
Via	Gino Bertelloni
Via	Gioachino Rossini
Via	Giordano Bruno (fino al civico 14)
Via	Giorgione
Via	Giovan Battista Rossi (da Via la Fonda verso ovest)
Via	Giovanni Verga
Vicolo	Giuseppe Berton
Via	Giuseppe Candeo
Via	Giuseppe Mazzini
Via	Guecello Tempesta (come da tavola centri abitati da civico 40 fino Hotel Garden)
Via	Guglielmo Marconi
Via	Ippolito Nievo
Via	Isonzo
Via	Jacopo Sansovino
Via	Jacopo Tintoretto
Via	Lazzaretto
Via	Leonardo da Vinci
Via	Liguria
Via	Lodovico delle Tovaglie
Via	Lombardia

		Via	Lorenzo Perosi
		Via	Luigi Campagnari
		Via	Luigi Einaudi
		Via	Luigi Picchini
		Via	Marzenego
		Vicolo	Michelangelo Buonarroti
		Via	Michelangelo Buonarroti
		Via	Monte Grappa
		Via	Montello
		Via	Paolo Veronese
		Via	Padre Ragazzo
		Via	Padre Roncato
		Via	P. Pino veneziano
		Via	Paris Bordone (fino al numero 3)
		Via	Piave
		Via	Piemonte
		Via	Pietro Bonaldi
		Via	Pietro Brunati
		Via	Pordenone
		Via	Pra' della Ziralda (dai civici 2 e 3 verso sud)
		Via	R. Baden Powell
		Via	Rialto
		Via	Risorgimento
		Strada	di San Dono (fino intersezione con Via Coggetti)
		Via	San Giovanni Bosco
		Via	San Giuseppe
		Via	San Pio Decimo
		Vicolo	Sant'Andrea
		Via	Sant'Andrea
		Via	Sile
		Via	Silvio Pellico
		Via	Tagliamento
		Via	Tino Piazza
		Via	Tiziano Vecellio
		Via	Tomaso Albinoni
		Via	Trento e Trieste
		Via	Ubaldo Bregolini (da incrocio via Cerva in poi)
		Via	Umberto Sailer
		Via	Veneto
		Via	vice Brig. dei Carab. Salvo D'acquisto
		Via	Vincenzo Gagliardi
		Via	Vittore Carpaccio
3^	Centro abitato Frazioni	Vicolo	Adolfo Benin
		Via	Aquileia
		Via	Bolpin Pietro
		Via	Briana Centro

Via	Cadore
Via	Carlo Scotton
Via	Cappelletta Centro
Via	Cesare Battisti
Via	Colombara (fino al numero 19)
Vicolo	Colombara
Via	dei Coghetti
Via	Comneno Angeli
Via	Condotta
Via	Cristoforo Colombo
Via	dei Ronchi (da via Moniego Centro fino a incrocio via Gorizia)
Via	del Carmine
Via	del Casone (come da tavola centri abitati fino ai civici 12 e 13)
Via	del Cimitero (fino al numero 9)
Via	del Gavinazzo
Via	del Giansero (come da tavola centri abitati esclusi i numeri 13, 17, 16, 18)
Via	del Maglio (solamente gli edifici residenziali esistenti, escluso edificio a fine strada posto sul lato sud della stessa)
Via	del Musonetto
Via	dell'Annunziata
Via	della Resistenza
Via	delle Brugnole (da incrocio Via Lunga in poi)
Strada	di Spagnolo (come da tavola centri abitati lato ovest della Via fino al numero 14)
Piazza	Don Antonio Bordignon
Via	Draganziolo (come da tavola centri abitati fino al numero 8)
Vicolo	Gavinazzo
Via	Giacomelli
Via	Giovanni Bortolato
Piazza	Giovanni Paolo II
Via	Gorizia (come da tavola centri abitati esclusi i numeri tra il 18 e il 38)
Via	Gradisca d'Isonzo
Via	Lorenzo Stella
Piazzetta	Maestri del lavoro
Via	Mariana
Via	Martiri della Libertà
Via	Moniego Centro (fino intersezione con Strada Spagnolo, lato est, e fino al distributore – escluso - lato ovest)
Via	Nazario Sauro
Via	Papa Albino Luciani
Via	Patriarcato
Piazza	Pier Fortunato Calvi
Via	Primo maggio
Via	Rhoda de Bellegarde
Via	Roviego
Via	Santa Caterina (come da tavola centri abitati fino al numero 84 escluso 84/A)

		Via	Santa Giovanna D'arco (come da tavola centri abitati fino al numero 17)
		Via	Santa Margherita (come da tavola centri abitati, completa)
		Via	Udine
4^	Altre aree rimanenti	Via	Albert Einstein
		Via	Amedeo Modigliani
		Via	Asolo
		Via	Battaglia
		Via	Bucchignana
		Via	Capitelmozzo
		Vicolo	Capitelmozzo
		Via	Casarini
		Ramo	Casone
		Via	Colombara
		Via	Contea
		Strada	degli Ongari (come da tavola centri abitati)
		Via	degli Stradoni
		Via	dei Boschi
		Viale	dei Cipressi
		Via	dei Fraccari
		Via	dei Pessoni
		Vicolo	dei Pessoni
		Via	dei Prati
		Via	dei Ronchi (da incrocio con Via Gorizia e verso nord)
		Ramo	dei Ronchi
		Strada	del Bigolo
		Strada	del Bordugo
		Via	del Boscarone
		Via	Brugnole (da Via Lunga verso nord)
		Via	del Casone (come da tavola centri abitati)
		Via	del Cimitero
		Via	del Giansero (come da tavola centri abitati)
		Via	del Laghetto
		Via	del Maglio
		Strada	del Parauro
		Via	del Ronco
		Stradone	della Crosarona
		Via	della Fornace
		Via	della Piovega
		Via	della Pioveghetta
		Via	della Roveraia
		Via	della Scolara
		Strada	della Valsugana
		Via	della Vernice (come da tavola centri abitati)
		Via	delle Crosariole
Via	delle Fosse		

	Strada	delle Lovere
	Strada	delle Valli
	Strada	di Spagnolo (come da tavola centri abitati)
	Via	Donatori di sangue
	Via	Draganziolo (come da tavola centri abitati)
	Ramo	Feltrin
	Via	Feltrin
	Via	Francesco Ferrara (come da tavola centri abitati)
	Via	Gorizia (come da tavola centri abitati)
	Via	Livenza
	Via	Lorenzo Ghiberti
	Via	Lunga
	Strada	Mestrina
	Via	Moniego Centro
	Strada	Noalese Nord
	Strada	Noalese Sud
	Via	Pier Fortunato Calvi
	Via	Papa Giovanni Ventitreesimo
	Via	Roverato
	Via	San Dono
	Via	Santa Caterina (come da tavola centri abitati)
	Via	Stretta
	Via	Treviso Vecchia

9. Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui sopra, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni sulla base della documentazione tecnica approvata da parte dell'Ente.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione sulla base della documentazione tecnica approvata da parte dell'Ente.

10. Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale:

- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 10%;
- g) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- h) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- i) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- j) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- k) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, si applica una riduzione dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del

mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
m) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
n) per le occupazioni temporanee con applicazione in fasce orarie si adottano le seguenti riduzioni:

- dalle 7 alle 14 Riduzione 20%
- dalle 14 alle 21 Riduzione 40%
- dalle 21 alle 7 Riduzione 50%

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

11. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) è esclusa l'applicazione del canone sui passi carrabili;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso promosse da comitati, associazioni, fondazioni o ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché l'area occupata non ecceda i mq 12;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno e piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- n) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- o) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- r) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- v) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- w) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi

operativi, di durata non superiore ad una giornata;
x) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche con tende e simili, fisse o retrattili.

12. Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno.
L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui sopra.
9. Secondo quanto stabilito al comma 844 dell'art. 1 L.160/2019 gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
 2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo punto 3;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al punto 4;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
 3. L'indennità di cui al punto 2, lett. a), è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
 4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente punto 2, lett b) e c).
 5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della strada.
- Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al punto 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del punto 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge n. 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

14. Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge n. 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

15. Servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune di Noale mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Noale garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati in idonei provvedimenti tecnici approvati dall'Ente.

16. Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti.

L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto in idonei provvedimenti tecnici approvati dall'Ente.

Classificazione del Comune ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019	Tariffa annuale standard	Tariffa giornaliera standard
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 Euro	0,700 Euro

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019	Tariffa ad utenza
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 Euro

Tariffa standard		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
Tariffa annuale	40,000 Euro	1,000
Tariffa giornaliera per occupazioni	0,700 Euro	1,000
Tariffa giornaliera per esposizioni pubblicitarie	0,267 Euro	0,381
Tariffa cavi e condutture	1,500 Euro	1,000

Classificazione dei comuni	Tariffa standard annuale
Comuni con oltre 500.000 abitanti	70,00 Euro
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	60,00 Euro
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	50,00 Euro
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 Euro
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 Euro

Classificazione dei comuni	Tariffa giornaliera standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	2,00 Euro
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	1,30 Euro
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	1,20 Euro
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	0,70 Euro
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

Classificazione dei comuni	Tariffa ad utente
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 Euro
Comuni con oltre 20.000 abitanti	1,00 Euro

Tariffa canone unico per esposizione pubblicitaria - Esposizioni pubblicitarie annuali		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
Mezzo pubbl. opaco zona 1 \leq 1 mq	13,427 Euro	0,336
Mezzo pubbl. opaco zona 1 $>$ 1 e \leq 5,5 mq	20,140 Euro	0,504
Mezzo pubbl. opaco zona 1 $>$ 5,5 e \leq 8,5 mq	30,210 Euro	0,755
Mezzo pubbl. opaco zona 1 $>$ 8,5 mq	40,280 Euro	1,007
Mezzo pubbl. lum. zona 1 \leq 1 mq	26,854 Euro	0,671
Mezzo pubbl. lum. zona 1 $>$ 1 e \leq 5,5 mq	40,280 Euro	1,007
Mezzo pubbl. lum. zona 1 $>$ 5,5 e \leq 8,5 mq	50,350 Euro	1,259

Mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	60,420 Euro	1,511
Pannello lum. zona 1 =< 1 mq	14,316 Euro	1,033
Pannello lum. zona 1 > 1 mq	61,974 Euro	1,549

Tariffa canone unico per esposizione pubblicitaria - Esposizioni pubblicitarie giornaliere		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
Mezzo pubbl. opaco zona 1 =< 1 mq	0,089 Euro	0,336
Mezzo pubbl. opaco zona 1 > 1 e =< 5,5 mq	0,134 Euro	0,504
Mezzo pubbl. opaco zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	0,201 Euro	0,756
Mezzo pubbl. opaco zona 1 > 8,5 mq	0,269 Euro	1,008
Mezzo pubbl. lum. zona 1 =< 1 mq	0,179 Euro	0,672
Mezzo pubbl. lum. zona 1 > 1 e =< 5,5 mq	0,269 Euro	1,008
Mezzo pubbl. lum. zona 1 > 5,5 e =< 8,5 mq	0,336 Euro	1,259
Mezzo pubbl. lum. zona 1 > 8,5 mq	0,403 Euro	1,511
Distribuzioni volantini zona 1	2,582 Euro	9,688
Striscioni zona 1	1,343 Euro	5,038
Pannello lum. zona 1 =< 1 mq	0,275 Euro	1,033
Pannello lum. zona 1 > 1 mq	0,413 Euro	1,550

Tariffa canone unico per esposizione pubblicitaria - Esposizioni pubblicitarie pubbliche affissioni		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
Affissioni zona 1 manif. 70x100	0,114 Euro	0,162
Affissioni zona 1 manif. > 1 mq	0,170 Euro	0,243
Maggiorazione per urgenze	30,000 Euro	

Tariffe occupazioni canone unico - Occupazioni annuali		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente applicato
Zona/categoria 1	22,200 Euro	0,555
Zona/categoria 2	11,120 Euro	0,278
Zona/categoria 3	8,880 Euro	0,222
Zona/categoria 4	6,680 Euro	0,167

Tariffe occupazioni canone unico - Occupazioni giornaliere		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente applicato
Zona/categoria 1	1,240 Euro	1,771
Zona/categoria 2	0,620 Euro	0,886
Zona/categoria 3	0,500 Euro	0,714
Zona/categoria 4	0,370 Euro	0,529

Tariffe occupazioni canone unico - Occupazioni annuali servizi di pubblica utilità		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente applicato
Servizi pubblica utilità	1,500 Euro	1,000

Stralcio disciplina Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge n. 160/2019 come determinata con Delibera della Giunta comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 80% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Stralcio disciplina Nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni

1. La legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni.

L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n. 160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

2. Il canone viene definito nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività ed è dovuto, sulla base del disposto normativo suddetto, dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.